

Allegato A

**CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA
SUD EST, IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E L'UNIONE DI CO-
MUNI VALDARNO E VALDISIEVE**

L'anno duemilaventiquattro, nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale
apposta, con il presente atto cui intervengono:

- SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST con sede a Bagno a
Ripoli in Piazza della Vittoria 1 C.a.p. 50012, C. F. 94297490487 – P. IVA
07179170480, rappresentata dal Direttore della SdS Simone Naldoni, il quale
interviene nel presente atto in forza dell'atto di nomina del 24/02/2021 (De-
creto del Presidente n. 1/2021) e dell'atto di proroga dell'incarico (Decreto del
Presidente n. 1/2024) esecutivi ai sensi di legge;

- Il Comune di Bagno a Ripoli, con sede legale a Bagno a Ripoli (FI) Piazza
della Vittoria 1 C.a.p. 50012, P.I./CF 01329130486, rappresentato da **Ferdi-
nando Ferrini.**, in qualità di Dirigente **dell'Area 4**, nominato con decreto sin-
dacale n.del, il quale interviene nel presente atto in forza della
delibera di Giunta n. xxx del xxx.2024 , esecutivo ai sensi di legge che ha ap-
provato il presente accordo;

- L'Unione di comuni Valdarno e Valdisieve , con sede legale in Rufina, via
XXV Aprile 10, (C.F. – P. IVA ...) rappresentata dal Coordinatore Sauro Nar-
doni, nato a ... il ..., in quale dichiara di agire in nome e per conto
dell'Unione, domiciliato presso la sede dell'Ente nella sua qualità di Coordi-
natore.

Premesso CHE

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali

“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- l’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- l’art. 225, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede “il requisito di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024”;

- l’art. 62 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 rubricato come “Aggregazione e centralizzazione delle committenze” dispone che “1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. *L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

4. *L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.*

5. *Le **stazioni appaltanti qualificate**, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:*

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;

b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;

d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;

e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a

disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della

stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

omissis

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta

dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili quali: **omissis**

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere

congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

- che in data 14 gennaio 2021 si è costituita la Società della Salute Fiorentina Sud Est, (anche SDS) consorzio costituito da enti pubblici della zona socio-sanitaria:

- la Società della Salute Fiorentina Sud-Est risulta essere Stazione appaltante non qualificata;

- la stessa società, per l'erogazione dei servizi di cui è titolata sul territorio, ha la necessità di indire procedure di gara- per l'affidamento in appalto dei servizi istituzionali di competenza ed in particolare deve procedere ad appaltare con due distinte procedure i servizi di "Assistenza domiciliare" e "Assistenza educativa scolastica ed extra-scolastica".

- il Comune di Bagno a Ripoli ed i comuni facenti parte della Unione di comuni Valdarno e Valdisieve (anche solo Unione di Comuni) fanno parte della SdS in qualità di soci come risulta dallo statuto, articolo 10;

- entrambi gli Enti ai sensi della normativa in vigore sono iscritte nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di ANAC previsto dall'art. 63 del vigente Codice dei Contratti, con i seguenti livelli di qualificazione :

- Comune di Bagno a Ripoli qualificazione SF1 per servizi e forniture e L2 per i lavori;

- l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve come Centrale di Committenza con qualificazione SF1 per servizi e forniture e L1 per i lavori ;

- entrambe le stazioni appaltanti qualificate sono portatrici, in quanto soci, di interesse diretto alla corretta ed efficiente esecuzione dei servizi sociali in capo alla SDS e che entrambe si sono rese disponibili a svolgere le attività necessarie come stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedura sopra richiamate nella forma "dell'appalto congiunto" ai sensi dell'art. 62 comma 14 ;

- le attività di cui alla presente convenzione rientrano nelle fattispecie previste dai commi 5, 7 e 14 dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023;

- gli enti aderenti hanno approvato lo schema della presente convenzione con i seguenti atto: Delibera GC n XXXXX comune di Bagno a Ripoli

Decreto del Direttore SdS n XXXXX del

Delibera Giunta Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n.xx del xxxxxx

- attraverso l'individuazione di un'unica Stazione Appaltante qualificata è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale dei procedimenti;

- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure;

- che tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata adempimenti e procedure di elevata complessità;

- la possibilità di utilizzare un'unica struttura qualificata per interessi congiunti è l'espressione di una moderna funzione di efficienza amministrativa nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, fiducia, risultato e accesso al mercato, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE La

presente convenzione ha per oggetto le attività di appalto congiunto **come definite all’art. 62, commi 5, lettera d) comma 14 D.lgs 36/2023 e 7, lettera a), che il Comune di Bagno a Ripoli e l’Unione di comuni Valdarno – Valdiseve (singolarmente o congiuntamente) svolgeranno per l’indizione e lo svolgimento delle procedure di gara aperta sopra soglia, in qualità di stazione appaltante qualificata (comune di Bagno a Ripoli) / centrale di committenza qualificata (Unione di Comuni), per l’appalto dei seguenti servizi da svolgersi sull’intero territorio della SdS:**

- **ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, PULIZIA STRAORDINARIA, SERVIZI COMPLEMENTARI, COORDINAMENTO;**
- **EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, EDUCATIVA PER PROGETTI SPECIALI, PER INCONTRI PROTETTI E PER SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO.**

ART 2 . ATTIVITA’ DI COMPETENZA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA/CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA

1) designano un RUP in capo alla stazione appaltante delegata, in comune con la stazione appaltante non qualificata per lo svolgimento dell’appalto congiunto ai sensi dell’art. 62, comma 14, D.lgs. 2023;

2) supportano SDS nella definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa/minor prezzo);

3) redigono la decisione a contrarre e supportano nella-revisione del capitolato speciale di gara e nello schema di contratto;

4) redigono ed approvano-gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara; la modulistica necessaria ; acquisiscono il cig e ne mantengono la gestione fino all'aggiudicazione dell'appalto;

4) curano gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri, se previsti, sono a carico di SDS - e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

5) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta: quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente nel rispetto del disposto dell'art. 54 del Codice dei Contratti;

6) nominano il seggio di gara – commissione di gara con personale idoneo anche esterno alla stazione appaltante individuato in accordo con la SdS ;

7) gestiscono operativamente il procedimento di gara ivi compresa la proposta di aggiudicazione e la verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023

ART. 3 – ATTIVITA' DI COMPETENZA SDS

- nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria competenza ai sensi dell'art. 62, comma 14 e dell'art. 15, D.lgs. 36/2023;

- indica le attività di individuazione dei servizi -da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;

- procede alla redazione ed all'approvazione del capitolato speciale di appalto; dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto e necessario allo svolgimento

della gara;

- approva con decreto del Direttore la decisione a contrarre;

- acquisisce i CUP (Codice Unico di Progetto) riferiti alle procedure di gara che si intende attivare, ed i CUI (Codice Unico Intervento);

- individua le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

- procede alla formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla stazione appaltante qualificata delle spese di pubblicazione e del contributo ANAC, laddove anticipato dalla stazione appaltante qualificata e dei compensi per eventuali membri esterni alla stazione appaltante;

- approva lo schema di contratto;

- tiene la gestione dei rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;

- procede con la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare:

1. sul sito ANAC e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti;

2. la nomina del DEC ;

3. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti ;

4. rendicontazione contabile dei finanziamenti e/o di ogni eventuale adempimento richiesto dalla normativa di riferimento .

- approva la previsione, conteggio ed accantonamento degli incentivi tecnici da destinare al personale della stazione appaltante qualificata e/o della centrale

di committenza qualificata nella misura del 25% secondo quanto previsto dagli articoli 6 ed 8 del Regolamento incentivi funzioni tecniche di SDS approvata con delibera n. 35 del 22/09/23;

ART 4 – SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA

Le procedure di gara si svolgeranno sul sistema telematico di acquisto della Regione Toscana START.

Il Comune di Bagno a Ripoli e l'Unione di Comuni restano a disposizione della Società della Salute Fiorentina Sud-est per la preliminare condivisione e approfondimento degli aspetti, dati e tempi della procedura tenendo conto della necessaria valutazione circa la possibilità di svolgere le operazioni di gara senza che le stesse pregiudichino in alcun modo le attività dell'ente di appartenenza.

In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

Sds procederà all'adozione dell'atto con il quale sono definite le linee delle procedure per le quali verrà svolto l'appalto congiunto ex art 62 comma 14 a firma del Direttore Sds. approva la determina a contrarre e il capitolato tecnico del servizio e quanto altro necessario per lo svolgimento della gara;

- la stazione appaltante/centrale di committenza procede quindi alla elaborazione ed adozione di tutti gli atti necessari alla procedura di gara compatibili con le esigenze prospettate nella richiesta;

- completata la procedura di aggiudicazione, rimette proposta di aggiudicazione e copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara alla Società della Salute Fiorentina Sud-Est e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;

- la stazione appaltante/centrale di committenza trasmette gli esiti delle verifiche effettuate sull'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti alla Società della Salute Fiorentina Sud-Est, che procede all'aggiudicazione dell'appalto.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti procedurali derivanti dalle procedure di gara sono fissati in accordi attuativi della Convenzione.

ART. 5 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ

Per lo svolgimento dell'appalto congiunto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 62 comma 14 che recita “ *Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano **un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte.** Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. “viene individuato come Responsabile Unico del Progetto per l'appalto:*

il Dott. **Neri Magli**, in qualità di Dirigente Area 3 per il Comune di Bagno a Ripoli ;

il Dott. Cammilli Francesco, in qualità di Responsabile incaricato del Centro Unico Appalti dell'Ente per l'Unione di Comuni;

Per la Società della Salute Fiorentina Sud-Est viene individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del codice responsabile unico per la fase esecutiva del contratto e della sottoscrizione della presente convenzione il Sig.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla stazione appaltante/centrale di committenza **qualificata** il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

ART. 6 – TEMPISTICA

Le parti concordano che la documentazione di gara dovrà essere predisposta da parte della **stazione appaltante/centrale di committenza qualificata nel rispetto del termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della pec di accettazione dell' "incarico"**;

ART. 7 – INCENTIVI TECNICI

La Convenzione in oggetto è stipulata a titolo NON oneroso .

Viene riconosciuto al personale della stazione appaltante/centrale di committenza qualificata individuata con apposito atto della SDS l'incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice dei Contratti e dagli articoli 6 ed 8 del Regolamento incentivi della SDS approvato con delibera della Giunta n. 35 del 22/09/2023 nella misura del 25% .

La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata, con proprio provvedimento organizzativo, procederà a definire le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza dei singoli partecipanti al gruppo di lavoro.

Il compenso sarà corrisposto da SDS nelle modalità e tempistiche previste dall'articolo 14 del Regolamento Incentivi sopra richiamato.

ART. 8 – INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti del presente Accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D.Lgs. 30.06.2003, n.196, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nella presente **convenzione**.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

ART. 9 - SPESE

Tutte le spese e gli oneri inerenti, relativi al presente Accordo ed agli atti conseguenti sono a carico della SDS.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Ogni qualsiasi eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà risolta presso il Foro di Firenze.

ART. 11– EFFICACIA E DURATA DELL’ACCORDO

Il presente atto è immediatamente efficace . Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e, con la sottoscrizione del presente atto, ne accetta espressamente i contenuti e le condizioni. La durata della presente convenzione è stabilita nel tempo necessario a procedere all’aggiudicazione delle due gare individuate, dando atto che ove la collaborazione risulti positiva SdS proporrà alle stazioni appaltanti/centrali di committenza dei propri soci di pervenire ad analogo atto per la durata di anni tre, rinnovabile con atto scritto delle parti per un ulteriore periodo di due anni salvo diversa volontà espressa delle parti .

Il presente atto consta di n. 17 fogli.

Firenze, li

Letto approvato e sottoscritto

Per la Società della Salute _____ Il Direttore

Per il Comune di Bagno a Ripoli _____ Il Dirigente area

Per la Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Il Coordinatore _____

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"